



COMUNE DI CREAZZO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE OGGETTI RINVENUTI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

L'Ufficio Oggetti Rinvenuti, operante nell'ambito del Settore notifiche ha il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile Libro III capo III sezione I artt. 927 e seguenti attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento integrano la disciplina delle funzioni attribuite dal Codice Civile con l'obiettivo di codificare una procedura per la gestione degli oggetti ritrovati e le modalità di smaltimento degli stessi o eventuale riutilizzo in caso di mancata restituzione al proprietario o al ritrovatore.

Per Ufficio, così come indicato per brevità nei successivi articoli è da intendersi l' Ufficio Oggetti Rinvenuti.

Articolo 2

Ogni oggetto ritrovato riportante i dati del ritrovatore e depositato presso l'Ufficio deve essere accompagnato da un verbale di consegna, ove vengano precisate la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento.

L'ufficio verifica sempre il contenuto dell'oggetto, procedendo, ove occorra, anche all'apertura di eventuali contenitori (borse valigie,...) chiusi a chiave.

Tale operazione è obbligatoria per evitare il deposito presso l'ufficio di sostanze pericolose o nocive e viene annotata nel verbale di deposito.

Gli oggetti consegnati all'Ufficio sono registrati, eccetto chiavi, agende anonime, portafogli non contenenti denaro/valori e/o documenti al proprio interno.

Articolo 3

Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore sono custoditi nella cassaforte del Comune.

Biciclette ciclomotori ed altri oggetti ingombranti sono depositati in apposito magazzino.

Altri oggetti non ingombranti sono conservati presso l'ufficio.

Qualora l'ufficio riscontri sostanze pericolose, nocive o sospette trasmette tempestivamente comunicazione al Corpo di Polizia Locale per i successivi adempimenti.

Articolo 4

Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile, l'ufficio provvede alla sua distruzione, della quale viene redatto apposito verbale. Quando possibile, la distruzione deve avvenire non prima

di 48 ore dal ritrovamento, sempre che non risulti necessario eliminare prima l'oggetto per motivi di igiene.

Oggetti non deperibili che presentino un evidente stato di degrado possono essere distrutti dopo 48 ore dal ritrovamento per motivi igienico sanitario. Della distruzione viene redatto apposito verbale.

Articolo 5

L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi od Enti.

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 6

Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del C.C. con pubblicazione effettuate mediante elenchi affissi all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale.

Articolo 7

Qualora trattasi di documenti quali:

- carte d'identità
- patenti di guida, libretti di circolazione
- tessere sanitarie
- codici fiscali
- passaporti
- blocco di assegni di C/C, tessere bancomat, libretti di risparmio e simili
- tessere di identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti
- abbonamenti linee di trasporto pubblico
- tessere universitarie -e altri documenti aventi valore certificativo relativi a persone residenti nel Comune di Creazzo, l'Ufficio invia gli stessi all'Ente Emittente.

I suddetti documenti possono essere consegnati ai diretti interessati qualora ne venga fatta espressa richiesta all'Ufficio da parte dei medesimi.

Qualora i documenti vengano ritrovati da Agenti - Ufficiali del Corpo di Polizia Locale questi dovranno provvedere a restituirli direttamente agli interessati o agli Enti emittenti; gli stessi Agenti e Ufficiali di Polizia Locale provvederanno a ciò qualora tali documenti vengano inviati per la consegna a cittadini residenti, da altri Comuni.

Articolo 8

Per i residenti in altri comuni i documenti sono inviati al Sindaco del Comune di appartenenza ovvero possono essere consegnati ai diretti interessati qualora ne venga fatta espressa richiesta all'Ufficio da parte dei medesimi.

Articolo 9

I documenti appartenenti a stranieri sono inviati ai relativi Consolati od Ambasciate ovvero possono essere consegnati ai diretti interessati qualora ne venga fatta espressa richiesta all'Ufficio da parte dei medesimi.

Articolo 10

Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa , sono distrutti redigendo apposito verbale , trascorsi i termini di cui al successivo art. 15.

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 11

Chi si dichiara proprietario di un oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di P.S..

L'Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona, cui è stato consegnato l'oggetto, che firma per ricevuta. Inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia, del ritrovamento, alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento. Il ritrovatore viene informato della riconsegna del bene al legittimo proprietario.

TARIFFE

Articolo 12

Il proprietario, o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, dovrà pagare ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese eventualmente occorse per il deposito.

RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

Articolo 13

A norma dell'art. 930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede € 5,16, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice.

Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio.

In ogni caso l'ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire ai sensi dell'art. 930 del Codice Civile tra il proprietario e il ritrovatore.

Articolo 14

Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore, e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai Pubblici Ufficiali, agli incaricati di

Pubblico Servizio, ai dipendenti di Enti pubblici e di Aziende di trasporto per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 15

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro 60 giorni dalla data predetta, previo eventuale pagamento delle spese di cui all'art. 12 e all'art. 16.

STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

Articolo 16

Il valore degli oggetti preziosi viene stimato qualora ve ne sia necessità, da un esperto individuato dalla Civica Amministrazione. Il costo sostenuto dal Comune per la stima del bene ritrovato è rimborsato dal proprietario o dal ritrovatore, prima del ritiro del bene stesso.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 17

Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo (qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita) quando: - nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data di pubblicazione all'Albo Pretorio; - siano trascorsi i termini previsti dall'art. 15 senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

Articolo 18

Gli oggetti divenuti di proprietà del Comune sono :

- a) catalogati dall'Ufficio mediante predisposizione di un apposito elenco e successivamente inviati agli Uffici Comunali per il loro eventuale uso nell'ambito dei servizi di Istituto dell' Ente;
- b) devoluti ad Enti o Associazioni benefiche, iscritti nell'elenco Onlus , previa loro richiesta e con oneri di ritiro a loro carico, qualora non utilizzabili ai sensi del punto precedente;
- c) dismessi da parte dell'Ente secondo le normali procedure in uso , in caso di mancata devoluzione di cui al punto b) . Qualora trattasi di danaro tale importo sarà introitato dalla Amministrazione Comunale tramite la Tesoreria Comunale .

Articolo 19

Il presente regolamento composto di n. 19 articoli entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione ed è applicabile anche alle cose rinvenute (e non riconsegnate) depositate presso l'ufficio alla data della sua entrata in vigore.